

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Roma, 20 maggio 2009

Circolare n. 76/2009

**AI SIGG.RI PRESIDENTI
CONFSERVIZI MARCHE E PUGLIA
- A TUTTI GLI ASSOCIATI**

**AL SIG. PRESIDENTE
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI**

**E A TUTTI GLI ALTRI
ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
- LORO SEDI -**

Oggetto: Provvedimenti Legislativi:

- 1) Sicurezza nei luoghi di lavoro.**
- 2) Legge 9 aprile 2009, n. 33 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".**
- 3) Variazioni dei costi dei materiali impiegati nelle costruzioni – Decreto Ministero Infrastrutture e trasporti 30 aprile 2009.**
- 4) Decreto Ministero Economia e Finanze 26 marzo 2009 – Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo**

1) Sicurezza nei luoghi di lavoro.

La legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante la proroga di termini legislativi in scadenza (cfr. circ. n. 66/09), ha tra l'altro differito alcuni termini previsti dal d.lgs. n. 81/08, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in parte già prorogati dalla legge 129/08.

Si segnala, al riguardo, che taluni adempimenti sono entrati in vigore dal **16 maggio u.s.**, ed in particolare:

- comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici ed informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro, che comportino un'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, delle informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza superiore a tre giorni (cfr. art. 18, comma 1, lett. r), d.lgs. n. 81);

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

- divieto delle visite in fase preassuntiva (cfr. art. 41, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 81);
- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato (Slc) e apposizione della data certa (art. 306, comma 2, e art. 28, d.lgs. n. 81);
- comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante della sicurezza.

Va, peraltro, precisato che, relativamente ai termini per la comunicazione all'INAIL degli infortuni inferiori a tre giorni e per la notifica all'Istituto dei nominativi dei rappresentanti della sicurezza, il Ministro del Lavoro ne ha disposto, in via amministrativa, il rinvio al **16 agosto 2009**.

Per quanto concerne l'apposizione della data certa sul documento di valutazione dei rischi, si ritiene che la certezza della data possa essere dimostrata mediante la sottoscrizione contestuale da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza (Datore di lavoro, Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente e R.L.S.).

Per completezza, bisogna rilevare che il d.lgs. 81/08 non prevede esplicitamente sanzioni sull'obbligo del rischio da lavoro correlato, sull'apposizione della data certa sul documento della sicurezza e sul divieto della visita preassuntiva, da parte del medico competente.

In siffatto contesto, si ritiene utile segnalare che in Parlamento prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo correttivo del T.U. (d.lgs. 81/08) in tema di sicurezza (cfr. circ. 72/09).

Dopo il parere (negativo) della Conferenza Stato-Regioni, le Commissioni di Camera e Senato dovranno esprimere i pareri di conformità dello schema di decreto ai parametri della legge 123/07, entro i prossimi 40 giorni.

L'iter per il varo delle modifiche al T.U. 81/08 dovrà necessariamente concludersi entro la metà di agosto p.v.

2) Legge 9 aprile 2009, n. 33 recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Sulla G.U.R.I. n. 85, dell'11 aprile 2009, S.O. n. 49, è stata pubblicata la legge 9 aprile 2009 n. 33 di conversione, con modificazioni, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi".

Il provvedimento nasce dalla necessità di affrontare la crisi economica e prevede aiuti per una serie di comparti economici chiave, in primo luogo il settore automobilistico e quello del mobile e degli elettrodomestici.

Nelle intenzioni del Governo gli aiuti dovranno avere una contropartita: la Presidenza del Consiglio promuoverà infatti la stipula di un protocollo di intenti con i produttori. L'obbligo è duplice: da una parte, definire un quadro di impegni in relazione alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali; dall'altra, trovare il modo per assicurare il rispetto dei termini di pagamento, previsti nei rapporti con i fornitori e con gli altri protagonisti della filiera produttiva.

Tra le disposizioni di interesse del settore si segnalano quelle introdotte in materia di trasporto pubblico locale, con modifiche al d.lgs. 19 novembre 1997 n. 442.

In particolare, l'art. 7 della legge modifica l'art. 18 del d.lgs. 422 che, nell'attuale formulazione, prevede che l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale,

con qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizi di durata non superiore a nove anni. I servizi in economia sono disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 7 cit., la norma in parola dispone ora che, al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, comunque affidati, hanno durata minima non inferiore a sei anni, rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.

Pertanto, mentre la durata massima degli affidamenti di servizi di trasporto pubblico regionale e locale rimane fissata in 9 anni, per il trasporto pubblico ferroviario viene stabilito che, a prescindere dalle modalità di affidamento adottate, i contratti devono avere una durata minima di 6 anni, fino ad un massimo di 12, ove ne venga disposto il rinnovo.

E' significativo rilevare che la norma è applicabile ai "... *contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati ...*", facendo così ritenere che detta durata vada ad incidere non solo sui contratti di servizio stipulati a seguito di gara, ma anche su quelli affidati in via diretta. Si ritiene che detta disposizione, essendo motivata con la necessità di correlare una congrua durata dell'affidamento con l'esigenza di ammortizzare gli investimenti effettuati e di evitare, comunque, anche per effetto del rinnovo, durate superiori a quelle strettamente necessarie alla rinegoziazione degli interventi stessi, compresa la remunerazione del capitale investito, possa ritenersi potenzialmente coerente con il principio recato dalla riforma dei SS.PP.LL., di cui al comma 10, lettera h), dell'art. 23-bis del d.l. 112/08.

3) Variazioni dei costi dei materiali impiegati nelle costruzioni – Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 30 aprile 2009.

A decorrere dal 23 dicembre scorso, è entrata in vigore la legge n. 201/08, di conversione, con modifiche ed integrazioni, del decreto legge n. 162/08 - c.d. "decreto prezzi" – (cfr. circ. n. 60/08).

Il provvedimento contempla, tra l'altro, una deroga significativa al principio stabilito dall'art. 133, comma 2, d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in base al quale "per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi", nonché alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 6 bis del medesimo art. 133, che già contemplano una disciplina derogatoria delle previsioni del citato secondo comma.

In particolare, è stato introdotto un meccanismo di compensazione degli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, destinato a trovare applicazione anche nei c.d. "settori speciali", con esclusione degli affidamenti per i quali sia già prevista una disciplina contrattuale dell'adeguamento prezzi.

Segnatamente, nell'intento di far fronte agli aumenti repentini dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, verificatisi nel corso dell'anno 2008, l'art. 1 della legge attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la competenza di rilevare con proprio decreto, le variazioni percentuali su base semestrale (e non più annuale), in aumento o in diminuzione, purchè superiori all'otto per cento del prezzo dei materiali più significativi impegnati nella costruzione delle opere.

Per detti materiali si potrà procedere alla compensazione, in aumento o in diminuzione, determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni, eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008, **la percentuale di variazione che eccede l'8% se le variazioni si riferiscono esclusivamente all'anno 2008, ovvero la percentuale di variazione che eccede il 10% complessivo, se le variazioni si riferiscono a più anni.**

In attuazione della legge 201/08, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il decreto 30 aprile 2009, i cui contenuti sono così sintetizzabili.

L'articolo 1 del decreto ministeriale indica:

- **nell'allegato 1**, i prezzi medi per l'anno 2007 relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali dei prezzi superiori all'8%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2007;

- **nell'allegato 2**, i prezzi medi per il primo semestre 2008 relativi ai materiali da costruzione più significativi e le variazioni percentuali dei prezzi superiori all'8%, verificatesi nel secondo semestre 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati nel primo semestre dell'anno 2008;

- **nell'allegato 3**, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi - già indicati nell'allegato 1 - per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, e le variazioni percentuali eccedenti il 10%, verificatesi nel primo e nel secondo semestre 2008, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2003, 2004, 2005 e 2006.

L'articolo 2 richiama, infine, i limiti di copertura finanziaria per le compensazioni in esame, già fissati dall'art. 1, commi 8, 9, 10 e 11, del d.l. n. 162/08.

Circa la determinazione delle compensazioni spettanti in base alla normativa in esame, trova applicazione quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del citato d.l. n. 162.

In ragione di ciò, ed anche in base alle tabelle allegate al decreto ministeriale in commento, risulta che la compensazione sarà determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo e nel secondo semestre 2008, le variazioni di prezzo:

- eccedenti l'8%, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2007 ovvero nel primo semestre 2008 (in quest'ultimo caso, la compensazione sarà applicata con riferimento ai materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel secondo semestre 2008);

- eccedenti il 10% complessivo, qualora l'offerta sia stata presentata nell'arco temporale compreso fra il 2003 ed il 2006.

Si precisa, infine, che l'istanza per ottenere la compensazione deve essere presentata alla stazione appaltante, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale in esame (9 maggio 2009), ossia entro l'8 giugno 2009.

4) Decreto Ministero Economia e Finanze 26 marzo 2009 – Pagamento IVA al momento della riscossione del corrispettivo.

Come è noto, con l'art. 7 della legge 18 gennaio 2009 n. 2, è stata introdotta, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita (art. 6, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 633/72), estesa a tutte le

operazioni imponibili (cessioni di beni o prestazioni di servizi) rese a favore di soggetti esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Tale principio consente, al cedente o prestatore, di versare il debito d'imposta al momento del pagamento dei corrispettivi e non già al momento in cui si intendono effettuate le operazioni, ossia al momento:

- della consegna o spedizione, per la cessione di beni mobili;
- della stipula dell'atto di trasferimento della proprietà, per la cessione di beni immobili;
- del pagamento del corrispettivo, per le prestazioni di servizi;
- ovvero al momento dell'emissione della fattura, se precedente ai tre suddetti presupposti.

L'esigibilità differita è stabilita nel termine massimo di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salva l'ipotesi in cui, in tale periodo, il cessionario o committente venga assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

La fattura reca, all'uopo, l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ed esigibilità differita, con indicazione della norma di riferimento.

In attuazione del citato art. 7, sulla G.U.R.I. del 27 aprile u.s., è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 2009, che rende operativa a tutti gli effetti la nuova disciplina.

La novità più significativa è la fissazione del tetto di 200.000,00 Euro per beneficiare del pagamento differito dell'IVA al momento dell'incasso della fattura.

Quindi, per quanto concerne i destinatari della misura, la norma prevede che si debba trattare di soggetti che nell'anno solare precedente hanno un volume di affari non superiore a 200.000,00 Euro. In caso di inizio di attività, il tetto si riferisce al volume d'affari massimo che si prevede di realizzare.

Sempre sotto il profilo soggettivo, occorre ricordare che le cessioni di beni o prestazioni di servizi che possono fruire della sospensione del pagamento sono solo quelle effettuate verso clienti soggetti passivi d'imposta. Questi ultimi, quando i fornitori hanno optato per il versamento differito, vedranno slittare anche loro la possibilità di detrarre l'IVA al momento in cui eseguiranno il pagamento, anche parziale, della fattura. L'IVA per cassa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regime speciali IVA ed è esclusa anche per quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che applicano il *reverse charge*.

Relativamente al momento in cui l'IVA diviene esigibile, questo, come precisato, non può superare un anno dall'effettuazione dell'operazione, perché a quel punto l'imposta diviene, comunque, esigibile. L'anno può essere superato se il cessionario o il committente, prima del decorso di questo termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

5) Comunicato Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Certificato di esecuzione lavori (CEL).

Con comunicato del Presidente dell'Autorità di Vigilanza, sono state fornite indicazioni operative, ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei lavori (CEL), da parte delle Stazioni Appaltanti.

Nomos Appalti srl

Servizio di Consulenza agli Enti Locali

Come è noto, infatti, il documento è redatto attraverso la scheda informatizzata, che viene rilasciata alle imprese esecutrici di lavori e trasmessa all'Osservatorio.

In particolare, l'Autorità ha precisato quanto segue.

1) Nel caso di accordo quadro con uno o più operatori, in relazione a determinate tipologie di appalti di lavori, ai fini di una semplificazione amministrativa, il certificato di esecuzione dei lavori può essere rilasciato in questi termini:

- a) inserimento dell'importo di punta tra quelli dell'accordo nella parte dell'allegato D) relativa all'importo complessivo dell'appalto, indicando altresì la data di inizio del primo affidamento e di fine dell'ultimo;
- b) inserimento, nelle note del CEL telematico, dell'indicazione che trattasi di accordo quadro, dell'importo dei successivi due lavori di punta, del numero totale dei contratti e del loro importo complessivo.

Nel caso di subappalti realizzati nell'ambito di accordi quadro, i dati relativi al subappalto devono essere regolarmente inseriti nella sezione C) dell'allegato D), mentre nel campo "note" del medesimo allegato D) occorre precisare se il subappalto si riferisce ad uno dei lavori di punta, al fine di consentire l'eventuale riduzione dell'importo conseguente al subappalto, nel procedimento di qualificazione.

2) In relazione agli appalti relativi a beni culturali, gli estremi identificativi del visto apposto dall'Autorità preposta alla tutela del bene sul modello cartaceo del certificato devono essere inseriti nel campo "note" del modello telematico del CEL; il modello cartaceo dovrà essere conservato in originale presso gli archivi delle stazioni appaltanti.

3) Nel caso di affidamento a contraente generale, il soggetto tenuto al rilascio dei certificati di esecuzione lavori è il responsabile del procedimento, nominato dal soggetto aggiudicatore. Alla stregua degli altri appalti di lavori pubblici, il RUP è tenuto a provvedere anche alla preventiva registrazione nella procedura informatica predisposta dall'Autorità per il rilascio dei CEL.

4) La sezione "*imprese assegnatarie*" dell'allegato D) del d.P.R. 34/00 si riferisce alle assegnazioni effettuate all'interno di appalti eseguiti da imprese consorziate in gare aggiudicate a consorzi.

5) Nel caso in cui le imprese richiedano il rilascio del CEL, con riferimento a nuove denominazioni sociali da esse assunte, diverse da quella con cui era stato definito il contratto, il CEL deve necessariamente riportare la denominazione dell'impresa indicata nel contratto d'appalto.

* _ * _ * _ * _ * _ *

Nel restare a disposizione si porgono cordiali saluti.

Avv. Francesco Lilli
(responsabile del servizio)

